**Legge 23 dicembre 2005 n. 266** - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006). Principali norme di interesse di Regione ed Enti Locali (a cura di Nerio Rosa)

# (Contenimento della spesa per consulenze, spese di rappresentanza e per auto di servizio)

**Comma 9** – Con riferimento alla normativa contenuta nel comma 11 dell'art.1 della legge finanziaria 2005, per quanto riguarda la qualità degli incarichi (consulenza, studi e ricerca), la spesa annua per incarichi conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, a decorrere dal 2006, non potrà essere superiore al 50% di quella sostenuta nel 2004.

**Comma 10** - A decorrere dal 2006, tutte le pubbliche amministrazioni previste nell'art.1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi ecc.), non possono effettuare spese superiori al 50% della spesa sostenuta nel 2004 per "...relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per spese di rappresentanza".

**Comma 11** - Il medesimo limite del 50% della spesa sostenuta nel 2004 vale anche, a decorrere dal 2006, per gli stessi enti, per le spese "..per acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture" escluse quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Comma 12 – Le disposizioni di cui ai comma 9 – 10 – 11 non si applicano alle Regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale. (La norma relativa alle limitazioni è ritenuta "di dettaglio" e pertanto in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 417/2005, per questo se ne prevede la non applicabilità agli enti territoriali)

## (Acquisto immobili enti locali)

**Comma 24** – Gli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno, (Regione, Province, Comuni con oltre 5.000 abitanti e Comunità Montane con oltre 50.000 abitanti), per rispettare il principio di equilibrio tra lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, sono soggetti alla riduzione dei trasferimenti erariali, a qualsiasi titolo spettanti, in misura pari alla differenza fra la spesa sostenuta nel 2006, per l'acquisto da terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per le stesse finalità.

**Comma 25** – Le disposizioni di cui al comma 24, non si applicano se gli immobili acquistati siano destinati a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili.

Comma 26 – Le amministrazioni interessate dal comma 24, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'Economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, una comunicazione trimestrale degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre. Le modalità del "monitoraggio", saranno definite con decreto del Ministero dell'Economia da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge finanziaria (30 Gennaio 2006). La comunicazione deve essere inviata anche all'agenzia del territorio.

### (Riduzione dei costi della politica)

**Comma 54** - Le indennità di funzione spettanti ai Sindaci, Presidenti delle Province e delle Regioni, delle Comunità Montane, ai Presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e ai componenti delle Giunte e degli uffici di presidenza dei consigli, sono rideterminate con una riduzione del 10% rispetto all'ammontare al 30 settembre 2005.

La stessa riduzione si applica anche alle indennità e gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali e delle Comunità Montane. Inoltre vengono ridotte della stessa percentuale anche le utilità comunque denominate, spettanti per la partecipazione agli organi collegiali dei vari enti.

**Comma 55** – Gli importi così determinati non possono essere aumentati per i prossimi tre anni.

**Comma 56** - Le somme per indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dal 1° gennaio 2006 per incarichi di consulenza da parte delle amministrazioni pubbliche, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi corrisposti il 30 settembre 2005.

**Comma 57** – per 3 anni a decorrere dal 2006, non è possibile per ciascuna pubblica amministrazione, stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano superiori rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005.

**Comma 58 e 59** – La riduzione riguarda anche i compensi ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, presenti nelle pubbliche amministrazioni e nelle società e negli enti da queste controllate. La riduzione vale per tre anni sempre con riferimento all'importo al 30 settembre 2005.

**Comma 61** – Le pubbliche amministrazioni trasmettono al Ministero dell'Economia entro il 30 Novembre 2006, una relazione sulla attuazione delle disposizioni di cui ai comma da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.

**Comma 63** – A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dalle riduzioni dei "costi della politica" affluiscono al fondo nazionale per le politiche sociali.

Comma 64 – Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle Regioni, alle province autonome, agli Enti locali e agli enti del servizio sanitario nazionale. ( pertanto a tali enti si applica solo la riduzione dei compensi ai Presidenti, Sindaci, Assessori e consiglieri e non tutta l'altra parte. Resta comunque l'onere della relazione al Ministero dell'economia mentre le risorse restano nel bilancio di ogni singolo ente).

### (Vari interventi infrastrutturali)

**Comma 78** – Vengono previsti vari interventi infrastrutturali finanziati con un contributo annuale di 200 milioni di € per quindici anni a decorrere dal 2007.

# (Infrastrutture S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti)

**Commi da 79 a 83** – Infrastrutture S.p.A. è fusa per incorporazione nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che ne assume tutti i beni, i rapporti giuridici attivi e passivi incluso il patrimonio.

#### (Riduzione delle accise)

**Comma 115** – E' prorogato al 31 dicembre 2006, il regime di riduzione delle accise fra l'altro su gasolio e GPL impiegati in zone montane per riscaldamento, gasolio e GPL usati in frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E.

# (Esenzione atti di riordino delle IPAB in A.S.P.)

**Comma 127** – E' prorogato al 31 dicembre 2006 il regime di esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sull'incremento di valore degli immobili e dell'imposta sostitutiva, per gli atti relativi al riordino delle Istituzioni di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

### (Imposta sulla pubblicità per associazioni sportive dilettantistiche)

**Comma 128** – Viene fornita l'interpretazione autentica del disposto dell'art.90 comma 11/bis della legge 289/2000, in materia di imposta di pubblicità per associazioni sportive dilettantistiche; la pubblicità in qualunque modo realizzata da tali soggetti, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per

manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3.000 posti, è esente da imposta.

### (Ex Municipalizzate)

**Comma 132** – Vengono previste misure relative al recupero dei dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate, in regime di "moratoria fiscale", poi identificati quali aiuti di Stato indebiti. Le norme introdotte consentono di valutare le singole situazioni, introducendo procedimenti di recupero che tengano conto di tutte le situazioni esistenti al momento della corresponsione delle somme. (*Il tema è di grande interesse per gli enti locali della Regione Emilia – Romagna, in quanto coinvolti in diverse operazioni di trasformazione di aziende ex municipalizzate in Società di gestione di servizi).* 

## (Esenzione ICI per beni appartenenti ad organismi religiosi ed ONLUS)

**Comma 133** – La norma contenuta del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, concernente l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili, degli immobili appartenenti ad organismi religiosi e ad ONLUS, viene integrata prevedendo che eventuali pagamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione della norma medesima, (3 Dicembre 2005) non danno diritto a rimborsi o a restituzione di imposte.

# (Proroga termini passaggio TARSU in Tariffa)

**Comma 134** – Il termine per il passaggio dalla Tassa relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani alla Tariffa, viene ulteriormente prorogato di un anno (al 1 gennaio 2007).

# (Patto di stabilità interno)

Comma 138 – Vengono introdotte nuove norme in materia di patto di stabilità interno, in modifica del disposto dei commi da 21 a 41 della legge finanziaria per il 2005. L'ambito soggettivo viene modificato e comprende le Regioni, le Provincie, i Comuni con oltre 3.000 abitanti e le Comunità Montane con oltre 50.000 abitanti. Limitatamente all'anno 2006, le norme del patto di stabilità non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. ( In pratica sono interessati i medesimi enti dell'anno 2005. Per quanto attiene alle Comunità Montane, in Emilia Romagna il patto è applicabile solo alla Comunità Montana "5 valli bolognesi", unica con oltre 50.000 abitanti. L'esclusione dal patto per il 2006, dei Comuni con popolazione compresa fra 3.000 e 5.000 abitanti, è sancita da un richiamo errato ai commi 139 e 140

mentre il richiamo corretto dovrebbe essere ai commi 140 e 141. Per evitare confusione si auspica una correzione rapida del refuso).

Comma 139 – A differenza del 2005, vengono introdotte differenziazioni fra le spese correnti e quelle in conto capitale. Per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario, il complesso delle spese correnti, determinato ai sensi del comma 142, non può essere superiore per il 2006 al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8%. Per il 2007 e 2008 la stessa non può essere superiore a quella dell'anno precedente aumentata rispettivamente dello 0,4% e del 2,5%. Il complesso delle spese in conto capitale, per l'anno 2006, non può essere superiore al corrispondente ammontare del 2004 aumentato del 4,8% e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a quella dell'anno precedente aumentata del 4%.

Comma 140 - Per le Provincie, i Comuni con oltre 5.000 abitanti, il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma 142, nell'esercizio 2006 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,5%, limitatamente agli enti locali "virtuosi", quelli cioè che nel triennio 2002 - 2004 hanno registrato una spesa corrente media pro - capite inferiore a quella media pro – capite della classe demografica di appartenenza. Gli enti locali "non virtuosi", cioè quelli con spesa corrente nel triennio superiore alla media, devono diminuire la spesa 2004 dell'8%. Comunità Montane con oltre 50.000 abitanti, la riduzione è del 6,5%. Per la individuazione della spesa corrente media pro - capite del triennio 2002 -2004, si tiene conto della media dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui e, per la individuazione della popolazione, si tiene conto della popolazione residente in ciascun anno al 31 dicembre. La legge fissa le singole entità della spesa media pro - capite per classi demografiche. Per il 2007 la spesa non può superare quella del 2006 diminuita dello 0,3% e per il 2008 quella del 2007 aumentata del 1,9%.

**Comma 141** - Le spese in conto capitale degli enti locali per il 2006, non possono essere superiori a quelle del 2004 aumentate del 8,1% e per gli anni 2007 e 2008, a quelle dell'anno precedente aumentate del 4%.

**Comma 142** – Vengono precisati i criteri di determinazione delle spese correnti, sia in termini di competenza che di cassa. Dal totale devono essere dedotte:

- ✓ le spese di personale; (la circolare n. 4 del 2005, del Ministero dell'Economia, per l'anno 2005 ha incluso fra le spese anche l'IRAP sulle retribuzioni, i buoni pasto, gli assegni per il nucleo famigliare e le spese per equo indennizzo)
- ✓ le spese per la sanità per le sole Regioni;
- ✓ le spese per trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 dell'art.1 della legge finanziaria 2005; (elenco predisposto annualmente dall'ISTAT – l'aggiornamento per l'anno 2006 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 29 Luglio 2005);

- ✓ le spese di carattere sociale quali risultano dalla funzione 10 funzioni nel settore sociale del DPR 31 gennaio 1996 n. 194. (I servizi facenti parte della funzione, secondo la norma, sono i seguenti: Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori servizi di prevenzione e riabilitazione strutture residenziali e di ricovero per anziani assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona servizio necroscopico e cimiteriale).
- ✓ le spese per interessi passivi;
- ✓ le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle necessarie al completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza;
- ✓ le spese per oneri derivanti da sentenze che originano debiti fuori bilancio;
- ✓ le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni agli EE.LL. dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei trasferimenti finanziari attribuiti dalle Regioni. La base 2004 per le Regioni, sulla quale calcolare la riduzione del 3,8%, è ridotta in misura pari ai trasferimenti correnti.

(A titolo indicativo, si segnala che nel complesso dei bilanci di previsione dell'esercizio 2005 di tutti i Comuni della Regione Emilia Romagna, la spesa di personale rappresenta il 33,63% del totale, la spesa per la funzione "settore sociale", comprendente anche parte della spesa di personale, rappresenta il 19,73% e la spesa per interessi supera di poco il 5%.)

**Comma 143** - Vengono fissati i criteri di determinazione della spesa in conto capitale, sia in termini di competenza che di cassa. Dal totale devono essere dedotte:

- a) le spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 5 della legge finanziaria 2005;
- b) le spese derivanti da concessioni di crediti;
- c) le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle necessarie al completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza;
- d) le spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni agli EE.LL. dal 1° gennaio 2005, nei limiti dei trasferimenti finanziari attribuiti dalle Regioni. La base 2004 per le Regioni, sulla quale calcolare l'aumento del 4,8%, è ridotta in misura pari ai trasferimenti in conto capitale.

**Comma 144** – Gli enti possono eccedere i limiti di spesa in conto capitale, in corrispondenza e per gli importi delle riduzioni del tetto delle spese correnti, aggiuntive rispetto al tetto prima individuato. (questa disposizione può servire, in modo particolare, a quegli enti che nel corso del 2005 hanno dato avvio a forme di gestione "privatizzate" di alcuni servizi e che, pertanto, si trovano ad avere, rispetto al 2004, significative quote di spesa corrente non più necessarie).

- **Comma 145** Gli enti possono eccedere il limite di spesa in conto capitale, mediante utilizzazione di proventi derivanti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, per erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
- **Comma 146** Il limite di spesa per investimenti, può essere superato anche dalla utilizzazione di proventi derivanti dalle quote di spettanza comunale, riferite alla azione di contrasto all'evasione fiscale prevista dal decreto legge n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005.
- **Comma 147** Limitatamente al 2006, il complesso delle spese in conto capitale è calcolato al netto delle spese derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione Europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
- **Comma 148** Come per lo scorso anno, per le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano, vengono previste misure "territorializzate" volte al rispetto del patto di stabilità interno anche per gli enti locali di quei territori.
- **Comma 149** Per gli enti di nuova istituzione, le regole del patto di stabilità, valgono dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicarle.
- **Comma 150** Continuano ad applicarsi anche per il 2006, le norme riferite al patto di stabilità previste dalla finanziaria 2005, in ordine a:
- a) monitoraggio del patto (per le Regioni, le Province e i Comuni con oltre 20.000 abitanti);
- b) previsioni di cassa per Province e Comuni. Entro il mese di Febbraio deve essere trasmessa una previsione di cassa cumulata per trimestri al Ministero dell'Economia;
- c) verifica del rispetto degli obiettivi del patto effettuata dal organo di revisione economica finanziaria dell'ente;
- d) sanzioni per gli enti che non rispettano il patto di stabilità interno. (divieto di assunzione di personale, divieto di ricorrere ad indebitamento per gli investimenti e limite nella spesa per acquisti di beni e servizi pari alla spesa effettuata nell'ultimo anno di rispetto del patto).
- e) attestazione di rispetto del patto in caso di assunzione di nuovi mutui o emissione di prestiti obbligazionari.
- f) partecipazione delle associazioni degli enti locali al monitoraggio della spesa pubblica.

(La novità sta nel coinvolgimento dei Comuni con popolazione fra 20.000 e 30.000 abitanti nel monitoraggio trimestrale del patto di stabilità)

**Comma 152** – Sono prorogate a tutto il 31 dicembre 2006, le disposizioni in ordine alla compartecipazione all'IRPEF per Comuni e Province (6,5% per i Comuni e 1% per le amministrazioni provinciali).

(Compartecipazione all'IRPEF e trasferimenti agli enti locali)

**Comma 153** – I trasferimenti erariali agli enti locali per il 2006, sono determinati in base alle stesse norme del 2005.

**Comma 154** – Il fondo di 340 milioni di €, derivante dal recupero del taglio del 3% dei trasferimenti correnti dell'anno 2004, già distribuito per il 2005, viene confermato per il 2006. (Pertanto, per tale finalità, agli enti locali sono assegnati i seguenti fondi: 20 milioni di € alle Unioni di Comuni, 180 milioni di € ai Comuni, 50 milioni ai Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti con finalità di investimento, 5 milioni alle Comunità Montane e 5 alle Province. I restanti 80 milioni sono assegnati così come nel 2005 ai soli Comuni sottodotati di trasferimenti, rispetto alle medie delle singole classi demografiche di appartenenza).

## (Proroga del termine di approvazione dei bilanci degli enti locali)

**Comma 155** – Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2006, stabilito dal decreto legislativo n. 267/2000 nel 31 dicembre 2005, viene prorogato al 31 Marzo 2006.

**Comma 156** – Vengono altresì prorogate le norme in materia di sostituzione degli organi, in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione o del provvedimento di salvaguardia degli equilibri. (*Interviene il Prefetto se nello statuto del singolo ente non esistono previsioni specifiche*)

# (CONSIP)

Commi 157 - 160 - Vengono previste misure in materia di acquisto di beni e servizi, allo scopo di consentire agli enti locali di rispettare il patto di stabilità nonché di partecipare all'obiettivo del contenimento interno, razionalizzazione della spesa pubblica. Viene fatto riferimento alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.26 della legge finanziaria per l'anno 2000 (Acquisti tramite CONSIP). A dette convenzioni possono aderire gli enti locali oppure, gli stessi possono procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti dal comma 3 del medesimo art.26. Gli enti locali o gli enti decentrati di spesa possono usufruire della consulenza di CONSIP S.p.A. per attività di armonizzazione dei sistemi degli acquisti.

### (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – SIOPE)

**Comma 161** - Alla codificazione uniforme, conseguente al SIOPE, sono tenuti tutti gli enti pubblici contenuti nell'elenco di cui al comma 5 dell'art.1 della legge finanziaria 2005. La misura viene prevista per consentire la disponibilità di tutti i dati necessari alla elaborazione del conto economico consolidato.

### (Fondo nazionale per la montagna)

**Comma 162** – Il fondo nazionale per la montagna viene finanziato per 20 milioni di € per l'anno 2006.

### (Regolamento finanziario per la emissione di prestiti obbligazionari)

**Comma 163** - Viene modificato l'art.1 del decreto legislativo n. 239/1996, per destinare l'intera imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, all'Ente locale emittente il prestito. La quota che viene versata all'Ente è quella effettivamente versata dai sottoscrittori. L'attuale sistema prevede il versamento agli enti del 50% del gettito dell'imposta che si renderebbe applicabile al totale degli interessi. La nuova disposizione non contempla le quote riferite ai così detti "lordisti", la quasi totalità dei sottoscrittori, e secondo la relazione di accompagnamento alla finanziaria comporta un risparmio di spesa, per il bilancio dello Stato, quantificabile in 35 milioni di €.

### (Conto economico)

Comma 164 – La disciplina relativa al conto economico non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

# (Sospensione addizionali)

**Comma 165** – La sospensione degli aumenti dell'addizionale sul reddito e delle maggiorazioni di aliquote IRAP, valgono fino al 31 dicembre del 2006.

#### (Corte dei Conti)

**Comma 166** – Gli organi di revisione degli enti locali, sono tenuti alla trasmissione alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo, di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto.

**Comma 167** – La Corte dei Conti, definisce unitariamente le linee guida e i criteri a cui devono attenersi gli organi di revisione, nella predisposizione della relazione. Tale relazione deve dare conto del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza delle norme che limitano l'indebitamento alle sole spese di investimento e di ogni grave irregolarità contabile o finanziaria riscontrata.

**Comma 168** – Le sezioni regionali della Corte dei Conti, qualora accertino anche tramite la relazione comportamenti non corretti, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente delle misure necessarie per il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità interno.

**Comma 169** – Per l'azione suddetta, le sezioni della Corte dei Conti possono avvalersi di esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione o di personale degli enti locali collocati in posizione di fuori ruolo o di comando.

**Comma 170** – Le disposizioni in argomento si applicano anche agli enti del servizio sanitario nazionale: nel caso di enti che non rispettino le disposizioni, la Corte provvede alla segnalazione alla Regione interessata per i conseguenti provvedimenti.

**Comma 173** – Gli atti di spesa relativi agli incarichi di consulenza (comma 9), alle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, mostre e spese di rappresentanza (comma 10), quelle relative ai commi 56 e 57, se di importo superiore a 5.000 € devono essere trasmessi alla Corte dei Conti, per il controllo successivo sulla gestione. (*I commi richiamati, per espressa indicazione della norma, non trovano applicazione per le Regioni e gli enti locali*)

### (Adeguamento risorse contrattuali biennio 2004 – 2005)

**Comma 178** - In deroga al disposto dell'art.48 del D.lgs. n. 165/2001, che prevede che il costo dei rinnovi contrattuali siano a carico dei bilanci dei singoli enti, è prevista una partecipazione dello Stato al finanziamento delle spese del rinnovo contrattuale riferito al biennio 2004 − 2005. Il finanziamento deve coprire le maggiori spese derivanti dalla attuazione del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005. L'importo di 220 milioni di € deve essere ripartito fra tutte le amministrazioni dei vari comparti, escluse quelle delle Regioni a statuto autonomo.

**Comma 179** – Al riparto delle somme fra le varie Amministrazioni si provvede entro 180 giorni, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministero della funzione pubblica. (*le risorse disponibili non sembrano sufficienti a finanziare l'intero onere dello 0,7% del costo del contratto. Una stima attendibile consente di valutare nello 0,4% del tabellare 2003 la quota che verrà trasferita alle singole amministrazioni*)

**Comma 182** – Per le stesse finalità del comma 178 (spese per il rinnovo contrattuale dei dipendenti), in deroga a quanto stabilito dall'intesa Stato – Regioni del 23.3.2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, è incrementato di 213 milioni di € a decorrere dal 2006.

# (Risorse per rinnovi contrattuali 2006 – 2007)

**Comma 186** - Le spese per i rinnovi contrattuali del biennio 2006 – 2007 sono poste a carico dei bilanci dei vari enti, ai sensi dell'art.48 del decreto legislativo n. 165/2001.

# (Concorso delle Regioni e degli Enti Locali al contenimento degli oneri di personale)

**Comma 198** – Le Regioni e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economia previste dalla legge finanziaria 2005 in materia di personale, (213 milioni di € per il 2005, 572 per il 2006, 850 per l'anno 2007 e 940 a decorrere dal 2008), concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica facendo si che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non superino, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare del 2004 diminuito dell'1%. Fra le spese da considerare vanno computate anche quelle per il personale a tempo determinato, con contratto co.co.co e che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

**Comma 199** - Non si considerano, ai fini del calcolo della diminuzione dell'1%, per il 2004 gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, e per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 le spese per rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al 2004.

**Comma 200** – Gli enti locali nella loro autonomia, possono utilizzare quali indicazioni di principio, quelle previste per lo Stato relative al contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, ai limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato e alle altre specifiche misure in materia di personale.

**Comma 201** – Gli enti locali, per raggiungere l'obiettivo della riduzione dell'1% del costo del personale, possono operare interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali.

**Comma 203** – Per gli enti del servizio sanitario nazionale, le disposizioni relative alla riduzione dell'1% del costo del personale, costituiscono strumento di rafforzamento dell'intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005. Gli effetti di tale disposizione, nonché di quelle previste dall'art.1 commi 98 e 107 della legge finanziaria per il 2005 (n. 311/2004), sono valutati nell'ambito della verifica degli adempimenti previsti dall'art.12 dell'intesa, ai fini del concorso da parte degli enti del S.S.N. alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'art.1 comma 164 della già citata legge 311/2005.

**Comma 204** – Per la verifica degli adempimenti previsti dal comma 198, le Regioni, le Province, i comuni con oltre 30.000 abitanti e le Comunità Montane con oltre 50.000 abitanti, utilizzano il sistema di monitoraggio previsto per il patto di stabilità attraverso Web. Gli altri enti sono tenuti ad una certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione, da inviare al Ministero dell'Economia entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento (entro il 1º marzo 2007).

**Comma 205** – Le economie derivanti dal contenimento della spesa di personale, per le Regioni e le autonomie locali, restano acquisite ai rispettivi bilanci.

**Comma 206** – Le norme contenute nei commi da 198 a 205 costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica.

### (Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale)

**Comma 207** – Le risorse previste dall'art.18 della legge 109/94, (legge Merloni) quale incentivo alla progettazione interna alle singole amministrazioni, sono da considerarsi comprensive anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.

**Comma 208** – I Compensi professionali dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, sono comprensive di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.

**Commi 210 e 211** - Nel calcolo dell'equo indennizzo, spettante per la perdita dell'integrità fisica dei dipendenti degli enti pubblici per cause di servizio, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento al momento della presentazione della domanda, con esclusione delle altre voci retributive, anche a carattere fisso e continuativo. La disposizione non si applica alle domande presentate prima del 1º gennaio 2006.

**Comma 214** – A seguito della soppressione della indennità di trasferta prevista nel comma 213, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, adottano misure, sulla base dei rispettivi ordinamenti, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, conseguenti a tale soppressione.

**Comma 215** – Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni di impiego, comunque rapportate alla indennità di trasferta, restano stabilite nella misura spettante anteriormente al 1° gennaio 2006.

**Comma 216** – Nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica, al personale degli enti di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 che si reca in missione o in viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese d'aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica.

**Comma 218** – Il personale degli enti locali trasferito allo Stato, (personale ATA) è inquadrato nelle qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti, esistenti nei ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento. La collocazione, avviene mediante attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999. L'eventuale differenza viene corrisposta "ad personam" e considerata utile al fine del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

Commi 219, 220 e 221 – Le norme relative alle infermità per causa di servizio, vengono modificate prevedendo a carico dell'ente solo la spesa per la corresponsione dell'equo indennizzo e non più "...le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi...". Sono conseguentemente abrogate le norme che stabiliscono misure tecniche per l'ottenimento dei rimborsi. Sono altresì abrogate le disposizioni, anche contrattuali, che pongono a carico delle Amministrazioni le spese di cura. Restano ferme le norme relative alle prestazioni dovute al personale delle forze armate e corpi di Polizia per malattie o infermità contratte nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.

**Comma 223** – Le disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

# (Modifiche al decreto legislativo n. 165/2001)

**Comma 230** – Viene integrato l'art.35 del decreto legislativo 165/2001 introducendo l'obbligo, per i vincitori di concorso, di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni.

# (Giudizi di responsabilità - Corte dei Conti)

Commi 231, 232 e 233 – Nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate entro il 31 dicembre 2005, i soggetti condannati possono chiedere alla competente sezione d'appello, la definizione del procedimento mediante pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato. La sezione d'appello delibera in merito determinando una somma non superiore al 30% del danno quantificato, stabilendo un termine per il versamento. Il giudizio si intende definito con il deposito della ricevuta del versamento presso la segreteria della sezione di appello.

#### (Proroga dei contratti di formazione lavoro)

**Comma 243** – Le procedure per la conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dei contratti di formazione e lavoro, possono essere effettuate unicamente nel rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dai DPCM annuali. I rapporti in essere possono essere prorogati al 31 dicembre 2006. (*la norma era già prevista nelle leggi finanziarie precedenti ed ha riguardato gli anni 2004 e 2005*).

### (spesa sanitaria)

**Comma 274** – Vengono riconfermati gli obblighi a carico delle Regioni previsti dall'intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico – finanziario, mantenere i livelli essenziali di assistenza, rispettare gli altri adempimenti previsti dall'intesa e provvedere, ove si prospettano situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, alla presentazione dei piani di rientro pena la decadenza dei rispettivi direttori generali, nonché l'obbligo di adottare i provvedimenti di cui al comma 174 della legge n. 311/2005 in caso di squilibrio finanziario della spesa sanitaria.

**Comma 275** – Fra gli adempimenti regionali previsti dall'art.1 comma 173 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) sono compresi:

- ✓ la stipulazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, anche in forma di stralcio all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, entrato in vigore il 23 marzo 2005, di accordi attuativi dell'art.59 del medesimo accordo nazionale, prevedendo di subordinare l'accesso all'indennità di collaborazione informatica, al rispetto della soglia del 70% della stampa informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche. Nel caso di mancata stipula degli accordi regionali, la corresponsione della indennità forfettaria mensile, dopo il 31 marzo 2006 non è imputabile a risorse del servizio sanitario nazionale. La mancata stipula costituisce inadempimento per le Regioni. Stesse misure sono previste anche per i medici pediatri di libera scelta.
- ✓ l'adozione di provvedimenti volti a far si che, qualora le Regioni stabiliscano l'erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a costo agevolato in funzione della condizione economica, venga fatto riferimento alla situazione redittuale fiscale del nucleo familiare, assumendo allo scopo il sistema individuato con decreto del Ministero della Sanità del 22 gennaio 1993.

**Comma 276** – vengono previste modifiche all'art.50 del decreto legge n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003, (disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie) in particolare:

- ✓ la generazione e la consegna della tessera sanitaria deve intervenire entro il 31 marzo 2006 e non entro il 30 giugno 2006.
- √ viene prevista la spesa di € 10 milioni per la rilevazione dalla ricetta di dati, mediante convenzione fra il Ministero dell'Economia, della Salute e le associazioni di categoria. Un decreto del Ministero della Salute sentita la conferenza Stato – Regioni, definirà le modalità erogative.
- √ viene prevista una sanzione di € 2 per ogni ricetta in caso di mancata o
  tardiva trasmissione dei dati.
- ✓ identica sanzione anche in caso di mancanza di uno o più elementi nelle ricette trasmesse.
- ✓ l'accertamento della violazione è effettuato dal Corpo della Guardia di Finanza che trasmette il rapporto alla Direzione provinciale dei servizi vari.

✓ In caso di mancata indicazione del codice fiscale nella ricetta, l'Azienda sanitaria locali non darà corso alla relativa liquidazione, nel caso di ricette redatte manualmente, il farmacista non è responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rispetto a quello indicato sulla ricetta.

**Comma 277** – Viene integrato l'art.1 comma 174 della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005), prevedendo che qualora i provvedimenti necessari al ripiano dei disavanzi non vengano adottati dal Commissario "ad acta" entro il 31 maggio, nella Regione interessata, nell'anno di imposta 2006, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e la maggiorazione all'aliquota IRAP si applicano comunque nella misura massima prevista dalla normativa. Scaduto il termine del 31 maggio i provvedimenti dei Commissari ad acta, non possono avere ad oggetto le misure fiscali suddette e i contribuenti liquidano e versano gli acconti di imposta in base alle predette misure massime.

**Comma 278** - Il livello complessivo della spesa del servizio sanitario nazionale al cui finanziamento concorre lo Stato, previsto dal comma 164 della legge 311/2004, è incrementato di un miliardo di € a decorrere dal 2006. L'incremento deve essere ripartito fra le Regioni con criteri da concertare, che prevedano comunque la stipula di specifici accordi, diretti alla individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

**Comma 279** – In deroga alle disposizioni relative alla copertura dei disavanzi, lo Stato concorre al ripiano degli anni 2002, 2003 e 2004 con 2 miliardi di € nell'anno 2006. L'erogazione è subordinata all'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico.

**Comma 280** – L'accesso al concorso dello Stato, da ripartire fra le Regioni in base al numero dei residenti, è subordinato all'espressione, entro il 31 marzo 2006 da parte della Conferenza Unificata, dell'Intesa sullo schema del piano sanitario nazionale 2006 – 2008 nonché, alla stipula di una Intesa fra Stato e Regioni che preveda la realizzazione da parte delle Regioni, degli interventi previsti dal piano nazionale di contenimento dei tempi d'attesa, che contempli una serie di clausole che impegnano le Regioni, quali:

- ✓ l'elenco delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative per le quali siano fissati entro 90 giorni dall'intesa i tempi massimi di attesa;
- ✓ in caso di mancata previsione dei tempi, nelle Regioni inadempienti, vengano applicati i parametri temporali determinati negli standard previsti dal comma 169 dell'art.1 della legge n. 311/2004;
- ✓ fermo il principio della libera scelta da parte del cittadino, il recepimento da parte delle ASL dei tempi massimi di attesa per le prestazioni, con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali i tempi sono assicurati, nonché misure previste in caso di superamento dei tempi stessi.
- ✓ determinazione della quota minima delle risorse da vincolare per progetti volti al raggiungimento dell'obbiettivo nazionale del contenimento dei tempi d'attesa.

**Comma 281** – L'accesso al concorso statale al ripiano dei disavanzi è subordinato, per le Regioni che nel periodo 2001 – 2005 hanno fatto registrare un disavanzo medio pari o superiore al 5%, ovvero che nel 2005 hanno fatto registrare un incremento del disavanzo del 200% rispetto al 2001, alla stipula di un apposito accordo con i Ministeri dell'Economia e della Salute, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006 – 2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

**Comma 282** - E' vietata la sospensione da parte delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della attività di prenotazione delle prestazioni. In caso di sospensione per motivi tecnici le Regioni, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, adottano disposizioni per regolarne gli effetti e informano successivamente con cadenza semestrale il Ministero della Salute.

**Comma 283** - Viene prevista, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (30 aprile 2006), la istituzione della "Commissione nazionale sulla appropriatezza delle prescrizioni". La composizione prevede la partecipazione di esperti di medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della Salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e di un rappresentante del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. La Commissione ha anche il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 284.

**Comma 284** - Sono previste sanzioni, da applicarsi dalle Regioni, per le violazioni al divieto di sospensione delle prenotazioni e per la mancata tenuta del registro delle prestazioni specialistiche.

**Comma 285** - Nel completamento del programma di investimenti di cui all'art.20 della legge 67/1988, le Regioni destinano le risorse residue ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti, con oltre 250 posti e presidi di lungo degenza e riabilitazione con numero di posti non inferiore a 120.

**Commi 286 - 287** – Vengono previste norme per regolare la cessione a titolo di donazione, di apparecchiature ed altro materiale dismessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere ecc. Le operazioni devono avvenire tramite la "Alleanza degli ospedali italiani nel mondo". Gli enti comunicano alla "Alleanza" la disponibilità di attrezzature sanitarie, allegando il parere favorevole della Regione interessata. L'Alleanza provvede a promuovere i contatti per facilitare le donazioni e a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili.

Comma 288 e 289 - Presso il Ministero della Salute è realizzato un "Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria", al fine "...di

verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini secondo criteri di efficienza e appropriatezza..."

**Comma 291** - Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri per la certificazione dei bilanci delle ASL, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

**Comma 292 e 293** - Vengono previste azioni da parte del Ministero della Salute, volte a promuovere l'incremento qualitativo e quantitativo di prestazioni in regime ambulatoriale e corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. Vengono inoltre previste misure per la fornitura di presidi protesici e ortesici erogabili a carico del servizio sanitario nazionale.

## (Altre misure in materia sanitaria)

**Comma 299** – Le Regioni che si sono avvalse della facoltà di riduzione o di esenzione dei tributi di loro pertinenza, a favore delle ONLUS, possono estendere il regime anche alle A.S.P. succedute alle II.PP.AA.BB.

**Comma 300** – Vengono modificate alcune norme del decreto legislativo n. 368/1999, concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi.

**Comma 302, 303 e 304** – Per l'anno 2006, lo Stato promuove un programma straordinario a carattere nazionale per favorire la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Il programma comprende anche progetti di innovazione tecnologica e collaborazione internazionale.

**Comma 310** - Per la razionalizzazione delle risorse destinate al programma di edilizia sanitaria di cui all'art.20 della legge 67/1988, gli accordi di programma, decorsi 18 mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, per la parte relativa ad interventi la cui richiesta di finanziamento non sia stata presentata al Ministero della Salute entro tale periodo, o per le richieste valutate inammissibili ovvero per quelle finanziate per le quali non sia intervenuta l'aggiudicazione dei lavori.

**Comma 311** – Le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 310, sono utilizzate per la sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonché per interventi relativi a strutture per l'attività professionale intramuraria, per strutture di radioterapia ecc.

**Comma 312** – In fase di prima attuazione, su richiesta della Regione, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto, può essere disposto che la risoluzione degli accordi sottoscritti, con la revoca dei

finanziamenti, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondenti al 65% delle risorse revocabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Regione trasmette al Ministero della Salute la richiesta di ammissione al finanziamento degli interventi previsti.

# (Modifiche al decreto legislativo n. 56/2000)

**Comma 319** – Per gli anni dal 2002 e fino alla adozione dei provvedimenti di attuazione dell'art.119 della Costituzione, il decreto previsto dal comma 4 dell'art.2 del decreto legislativo n. 56/2000 può apportare modifiche alle specifiche tecniche previste nell'allegato A).

**Comma 320** – Per l'anno 2002 la quota di cui all'art.7 comma 3 del decreto n. 56/2000 è ridotta del 5% e a decorrere dal 2003 di un ulteriore 1,5% annuo. Le somme derivanti dalle riduzioni sono ripartite in base ai parametri dell'allegato A)

**Comma 321** – Alla determinazione definitiva delle aliquote e delle compartecipazioni previste dal decreto legislativo n. 56/2000, si provvede nel quadro delle misure adottate dall'attuazione dell'art.119 della Costituzione. Di conseguenza il fondo di garanzia previsto dall'art.13 del medesimo decreto è attribuito fino al predetto termine, tenendo conto che l'aliquota della addizionale regionale all'IRPEF è commisurata al 0,9% dall'anno 2004.

**Comma 322, 323 e 324** – Le risorse dovute alle Regioni a Statuto ordinario, riferite al decreto legislativo n. 56/2000, sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto entro il 31 marzo 2006. Vengono previste misure conseguenti per quanto attiene alla determinazione dell'aliquota provvisoria di cui all'art.5 comma 3 del citato decreto 56/2000.

# (Sostegno alle famiglie)

**Comma 330** - Viene istituito un fondo "famiglia e solidarietà", per "...realizzare interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio – economico.." presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione finanziaria è di 1 miliardo e 140 milioni di €uro.

**Comma 331** - Viene prevista la concessione di un assegno di €uro 1.000 per ogni figlio nato avvero adottato nell'anno 2005. (*I nati previsti nell'anno 2005 sono 525.000 e gli adottati circa 5.000 per cui l'onere complessivo è calcolato in 530 milioni di €.).* 

**Comma 332** – Il medesimo assegno è concesso per ogni figlio nato nel 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato.

**Comma 333** - Il Ministero dell'Economia, comunica per iscritto entro il 15 Gennaio 2006, la sede dell'ufficio postale dove l'esercente la patria potestà sui figli può riscuotere l'assegno, sempre ché sia residente, cittadino italiano o comunitario. L'assegno è erogato se il reddito del nucleo familiare per il 2004, non sia stato superiore a 50.000 €. Il nucleo familiare è inteso quello previsto dal D.M. 22 gennaio 1993 (Ministero della Sanità).

**Comma 335** - Limitato al 2005, per le spese documentate, sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo non superiore a 632 € annui, per ogni figlio ospitato negli stessi, viene riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%.

## (5 per mille per volontariato e ricerca)

**Comma 337** – Per l'anno 2006, a titolo sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota del 5 per mille è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- ✓ sostegno del volontariato e delle ONLUS;
- √ finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università
- ✓ attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

**Comma 338** – Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille previsto per le confessioni religiose.

**Comma 339 e 340** – Vengono previste misure tecniche per la suddivisione degli importi incassati in conto competenza riferiti all'IRPEF, sulla base delle scelte operate dai contribuenti.

#### (Fondo innovazione tecnologica)

**Comma 350** – E' istituito un fondo destinato al finanziamento di progetti regionali per la innovazione tecnologica nel settore della sicurezza. La dotazione è di 2 milioni di € per l'anno 2006. Al riparto provvede il Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero dell'Interno, sulla base dei progetti presentati dalle Regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.

#### (Distretti produttivi)

**Commi da 366 a 372** – Vengono previste norme riferite ai "distretti produttivi", quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nella organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà orizzontale e verticale anche

individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. Viene prevista l'applicazione ai distretti di norme:

- √ fiscali;
- √ amministrative;
- √ finanziarie.

Le norme in favore dei distretti produttivi si applicano anche ai distretti rurali e agro –alimentari, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale nonché ai consorzi per il commercio estero.

# (Cambio di proprietà degli automezzi)

Comma 390 e 391 – L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni di alienazione o costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, è effettuata dai dirigenti dei Comuni di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti alla Corte d'Appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e trasporti, dai funzionari del P.R.A. gestito dall'ACI, dai titolari delle agenzie automobilistiche o da un Notaio iscritto all'albo.

# (Affidamento di servizi)

**Comma 393** – Contiene una integrazione all'art.18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di "conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale". In particolare, vengono fissate norme in ordine alla possibilità per le Regioni di disporre di una eventuale proroga dell'affidamento, fino ad un massimo di un anno, a soggetti che entro il termine del periodo transitorio, (prorogato al 31.12.2005 dall'art.23 del D.L. 24.12.2003 n. 355, convertito) si trovino in particolari condizioni societarie e che garantiscano livelli di qualità dei servizi.

**Comma 394** – Il termine del periodo transitorio previsto dal comma 3 bis dell'art.18 del decreto legislativo n. 422/1997, originariamente fissato nel 31.12.2003 e già modificato come sopra, è ulteriormente procrastinato al 31.12.2006.

# (Convenzioni LSU)

**Comma 430** – Le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e politiche sociali relative ai lavori socialmente utili, possono essere prorogate limitatamente all'anno 2006. I rinnovi possono essere disposti nel limite di 35 milioni di €.

### (Disposizioni per la tutela dell'ambiente)

**Comma 432** – Il fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia, viene spostato al Ministero dell'Ambiente e riservato al 50% per interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri idrogeologici nella Regione Campania.

**Comma 433** – per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di 100 milioni di € per interventi di riduzione delle emissioni di gas serra.

**Comma 434** – Per consentire gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi fra il Ministero dell'ambiente, la Regione, le Province e i Comuni interessati, con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle aree, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, il piano economico finanziario degli interventi, le risorse finanziarie necessarie e gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore.

**Commi 435 e 436** – Al finanziamento dell'accordo di programma concorre il Ministero dell'ambiente e l'accordo medesimo individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area.

**Comma 437** – Relativamente alle misure previste dai commi da 432 a 450, è in ogni caso fatta salva la disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento.

# (Progetti da finanziare con fondi INAIL)

**Comma 480** – Le Regioni, gli enti locali e gli altri enti inseriti nel conto economico consolidato di cui all'elenco Istat, possono presentare entro il 31 marzo 2006, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi 60 giorni, con decreto del Ministeri dell'economia, di concerto con il Ministero del Lavoro, sono approvati i progetti ammissibili.

#### (Fondo esigenze abitative)

**Commi 554 e 555** – Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e finanze, è istituito in via sperimentale, un fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari. La dotazione per il 2006 è di 25 milioni di €. Le risorse sono successivamente ripartite fra le Regioni, previo intesa con la Conferenza permanete Stato – Regioni, con decreto del Ministero dell'economia che ne fissa i criteri e le modalità.

### (Fondo per le politiche giovanili)

**Comma 556** – E' istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze". Presso il medesimo dipartimento è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili" con una dotazione per l'anno 2006 di 5 milioni di €.

# (Osservatorio ambientale)

**Comma 557** – Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti per il monitoraggio della spesa ambientale, è disposta la prosecuzione della attività già convenzionata con l'ANCI a favore del Ministero dell'Ambiente.

# (Turismo di qualità)

**Comma 583** – Per la promozione del turismo di qualità, i soggetti "promotori", individuati nel comma 586, possono presentare alla Regione interessata proposte per la realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi.

**Comma 584** – Le concessioni in argomento sono soggette ad un canone determinato dall'atto di concessione. Una quota dell'introito del canone, nella misura del 20% è assegnata alla Regione interessata ed una ulteriore sempre del 20% al Comune o ai Comuni interessati, in modo proporzionale al territorio compreso nell'insediamento.

**Comma 585** – Vengono fissate le caratteristiche che gli insediamenti devono avere; compatibilità ambientale, tutela e valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, elevato livello dei servizi erogati e idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità.

**Comma 586** – Sono soggetti "promotori", fra gli altri, gli enti locali territorialmente competenti, anche associati e i soggetti di cui all'art.10 della legge 109/94 in materia di lavori pubblici (soggetti ammessi alle gare).

**Comma 587** – Le proposte devono contenere uno studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse.

Comma 588 – 589 e 590 – Viene disciplinato l'iter della valutazione delle proposte da parte della Regione, nonché le modalità con le quali le medesime

sono trasmesse alle amministrazioni interessate. Sono disciplinate anche le modalità di intervento delle varie amministrazioni nonché i tempi per le relative operazioni.

**Comma 591** – Con la stipula dell'Accordo di programma, si definisce il procedimento e si consente alla realizzazione ed esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata. L'accordo ha l'effetto di determinare eventuali variazioni agli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie. Restano ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

**Comma 592** – In caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali, la Regione prima della stipulazione dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la scelta dell'aggiudicatario.

**Comma 593** – Per favorire gli insediamenti turistici di qualità, i Comuni possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini dei contributi di costruzione e l'esenzione ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

# (Patrimonio IACP)

**Comma 597** - Per la valorizzazione del patrimonio IACP, entro il 30 Giungno 2006, con apposito DPCM, sono semplificate le norme in materia di alienazione di detti immobili. Il decreto deve essere emanato previo accordo fra Governo e Regioni ,su proposta dai Ministeri del lavoro e politiche sociali, dell'economia e infrastrutture e trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente.

**Comma 598** – L'accordo fra Governo e Regioni deve consentire che:

- ✓ il prezzo di vendita sia determinato in proporzione al canone;
- ✓ sia riconosciuto il diritto di opzione per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in comunione di beni, che, in caso di rinunzia da parte di questi subentrino, con facoltà di rinunzia, il coniuge in regime di separazione, il convivente "more uxorio" purché la convivenza duri da almeno 5 anni, i figli conviventi e i figli non conviventi.
- ✓ i proventi siano destinati alla costruzione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri di mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, al recupero sociale di quartieri degradati e per azioni nei confronti di famiglie in particolare stato di degrado.

**Comma 599** – Agli immobili degli Istituti che ne facciano richiesta attraverso le Regioni, si applicano le disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, previste dal D.I. 352 del 2001, convertito.

**Comma 600** – Gli istituti proprietari possono avvalersi di società per le attività di censimento, regolarizzazione e vendita dei singoli beni immobili.

Bologna, 4 Gennaio 2006